

Il personale non dirigente può essere impiegato in attività di supporto alle “prestazioni aggiuntive” di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL dell’Area della Sanità del 19.12.2019?

Si rammenta che l’art. 6 comma 1 lett. b) del CCNL in oggetto ha previsto la possibilità, previo confronto, di emanazione di linee di indirizzo regionale in materia di prestazioni aggiuntive del personale dirigente di cui all’art. 115 comma 2 in questione e che anche proprio quest’ultimo comma precisa che le prestazioni aggiuntive possono essere richieste dall’Azienda stessa nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

Per quanto attiene poi alla relazione intercorrente tra prestazioni aggiuntive aziendali dei dirigenti e l’orario di lavoro, l’art. 24, comma 6, del CCNL dell’Area Sanità 2016-2018 ha chiarito che *“1. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale relativo all’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.”*

Diversamente, le prestazioni aggiuntive, riferite al personale infermieristico e ai tecnici sanitari di radiologia medica del comparto, sono state previste solo dalla Legge n.1/2002 sulla cui applicazione ed interpretazione il soggetto istituzionalmente competente è il Dipartimento della Funzione Pubblica dal momento che la scrivente Agenzia ha invece il compito previsto dall’art.46, comma 1, del D. Lgs.vo 165/2001 e s.m.i., ovverosia di formulare orientamenti di parte datoriale per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblico dalla medesima sottoscritti.

Per quanto di competenza, si segnala soltanto che il nuovo CCNL 2016-2018 relativo al personale del comparto all’art. 6, comma 1, lett. d) (Confronto regionale) ha previsto che, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto e previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee

generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, in materia di prestazioni aggiuntive del personale non dirigente.